



Allegato A

BANDO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA FINALIZZATA ALLA VERIFICA DEL FABBISOGNO ABITATIVO PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE A CANONE SOSTENIBILE CHE POTRANNO RENDERSI DISPONIBILI.

INDIZIONE DEL BANDO

E' indetto un bando pubblico finalizzato alla verifica del fabbisogno abitativo per l'assegnazione in locazione di alloggi di edilizia residenziale a canone sostenibile che potranno rendersi disponibili nei comuni di Foggia e provincia e in tre comuni della provincia BAT (Margherita di Savoia, San Ferdinando di Puglia e Trinitapoli) con indice di vulnerabilità sociale e materiale al di sopra della media nazionale stabilita dall' ISTAT nella misura del 99,3, il cui elenco è parte integrante del modello di domanda (all.A).

Gli alloggi saranno destinati alle seguenti categorie speciali previste dall'art. 11, co. 2 del d.l. n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2008 sulla base dei requisiti richiesti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica sovvenzionata, ai sensi della legge regione Puglia n. 10 del 2014, nel rispetto dei criteri di adeguatezza dell'alloggio parametrato ai componenti del nucleo familiare, di cui all'art. 10, comma 2 della legge regione Puglia n. 10 del 2014 e comma 2 bis introdotto dall' art. 22 della legge regione Puglia n. 26 del 2020.

ARTICOLO 1 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

Possono presentare istanza di assegnazione di un alloggio a canone sostenibile, i soggetti che abbiano compiuto il 18° anno di età, in possesso - alla data di presentazione della domanda - dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione europea o di altro Stato non aderente all'Unione europea, sempre che l'istante sia in regola con le disposizioni in materia di immigrazione e soggiorno);

b) residenza anagrafica o svolgimento dell'attività lavorativa esclusiva o principale nel comune per il quale si partecipa da almeno 3 anni alla data di presentazione della domanda;

c) appartenere ad una delle seguenti categorie:

- nuclei familiari a basso reddito, anche monoparentali o monoreddito;
- giovani coppie a basso reddito che usufruiscono di un reddito familiare annuo complessivo nei limiti stabiliti alla *lett. e)* del presente articolo (ovvero coppie i cui componenti non abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, coniugate, legate da unione civile certificata ai sensi dell'art. 1, co. 9 della legge n. 76/2016, conviventi *more uxorio* da almeno due anni alla data di presentazione della domanda, che dichiarano, nelle forme di legge, che la loro convivenza ha carattere di stabilità ed è finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale);
- anziani in condizioni sociali o economiche svantaggiate (ovvero soggetti ultra sessantacinquenni che usufruiscono di un reddito familiare annuo complessivo nei limiti stabiliti alla *lett. e)* del presente articolo);

- studenti fuori sede;
- soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio (ovvero soggetti che abitino in alloggio che deve essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo emesso dall'Autorità Giudiziaria per motivi diversi da inadempienza contrattuale e che usufruiscono di un reddito familiare annuo complessivo nei limiti stabiliti alla *lett.e*) del presente articolo;
- altri soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 della l. n. 9/2007 (ovvero soggetti che siano o abbiano nel proprio nucleo familiare persone ultrasessantacinquenni, malati terminali o portatori di *handicap* con invalidità superiore al 66% e che usufruiscono di un reddito familiare annuo complessivo nei limiti stabiliti alla *lett. e*) del presente articolo;
- immigrati regolari a basso reddito, residenti da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione.

d) essere lavoratore dipendente o autonomo, ovvero pensionato;

e) reddito familiare annuo complessivo non inferiore a €. 15.250,00 e non superiore a € 30.500,00. Il reddito di riferimento è quello relativo all'anno 2023, al lordo delle imposte e al netto dei contributi previdenziali e degli assegni per il nucleo familiare. Oltre all'imponibile fiscale vanno computati tutti gli emolumenti, esclusi quelli non continuativi, quali pensioni e sussidi a qualsiasi titolo percepiti, nonché tutte le indennità, comprese quelle esentasse, fatta eccezione per l'indennità di accompagnamento e i contributi socio-assistenziali non permanenti (assegno di cura, assegno unico per i figli, contributo ragazze madri, contributo libri scolastici ecc.).

Il richiedente dovrà, pertanto, autocertificare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, nonché ai sensi degli artt. 75 e 76 del succitato D.P.R. i redditi percepiti da ogni componente del nucleo familiare ivi compresi indennità, pensioni, sussidi e redditi esenti di carattere continuativo, a qualsiasi titolo percepiti (es. pensioni sociali, pensioni di invalidità, prestazioni assistenziali in denaro erogate dallo Stato o da altri Enti pubblici).

f) non titolarità di diritto di proprietà, di usufrutto, di uso o di abitazione su altro alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare nell'ambito del territorio nazionale. Ai fini della valutazione dell'adeguatezza dell'alloggio si applicano gli *standard* di cui all'art.10, comma 2 della legge regione Puglia n. 10 del 2014;

g) non avvenuta assegnazione a qualsiasi titolo di altro alloggio, realizzato con contributi pubblici, o mediante il finanziamento agevolato in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, purché l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno;

h) non occupare senza titolo un alloggio di edilizia residenziale pubblica, assegnabile ai sensi della normativa regionale vigente in materia, anche se successivamente rilasciato nella disponibilità dell'ente gestore;

i) non essere assegnatario di altro alloggio adeguato al nucleo familiare di proprietà di un ente previdenziale o pubblico;

l) non aver ceduto, in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'eventuale precedente alloggio di edilizia residenziale pubblica assegnato in locazione;

m) non aver subito, alla data di pubblicazione del bando, lo sfratto per morosità, fatti salvi i casi di morosità incolpevole legata a documentati e significativi mutamenti delle condizioni economiche del nucleo familiare.

I requisiti sopraindicati dovranno essere posseduti dal richiedente e da parte degli altri componenti del suo nucleo familiare alla data di presentazione della domanda, nonché al momento della sottoscrizione del contratto di locazione, ad esclusione di quelli previsti alle precedenti lettere *a)*, *b)*,

d) che potranno essere posseduti dal solo richiedente. I predetti requisiti dovranno permanere al momento dell'assegnazione e in costanza del rapporto locativo.

Ai fini del presente bando, per nucleo familiare s'intende la famiglia costituita da coniugi, figli, affiliati e affidati con provvedimento del giudice con loro conviventi da almeno due anni. Rientrano, altresì, nel nucleo familiare anche i soggetti di seguito elencati:

a) conviventi *more uxorio*;

b) soggetti legati da unione civile ai sensi della legge n. 76/2016;

c) ascendenti, discendenti, collaterali fino al terzo grado;

d) affini fino al secondo grado e che dichiarano, nelle forme di legge, alla data della domanda, che la convivenza è finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale e che sono inseriti nello stesso stato di famiglia, da almeno due anni alla data di presentazione della domanda.

ARTICOLO 2 – MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Gli interessati, per essere ammessi alla selezione per l'inserimento nella graduatoria, dovranno presentare domanda in carta semplice utilizzando unicamente il modulo predisposto dall'Agenzia di cui all'allegato B del presente bando che costituisce parte integrante e sostanziale, disponibile presso la sede dell'A.R.C.A. Capitanata sita in Foggia alla via Romolo agnese, 2.

Sarà inoltre possibile scaricare la domanda anche per via telematica, accedendo al *link* disponibile all'interno del sito *internet* della medesima Agenzia: www.arcacapitanata.it.

La domanda potrà essere consegnata presso gli sportelli di A.R.C.A. Capitanata durante gli orari di apertura al pubblico o inviata tramite pec al seguente indirizzo arcacapitanata@pec.arcacapitanata.it

Alla domanda dovranno essere obbligatoriamente allegati i seguenti documenti:

1. copia fotostatica del documento d'identità, in corso di validità, del richiedente che sottoscrive la domanda;
2. copia fotostatica del codice fiscale;
3. autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'art.1, nonché delle condizioni che costituiscono titoli per l'attribuzione del punteggio;
4. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa ai redditi prodotti dal nucleo familiare nell'anno 2023 (si precisa che il richiedente dovrà indicare il reddito annuo complessivo dell'intero nucleo familiare);
5. per i conviventi *more uxorio*, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà volta a dichiarare che la convivenza in essere ha carattere di stabilità ed è finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale e che i medesimi sono inseriti nello stesso stato di famiglia, da almeno due anni alla data di presentazione della domanda;
6. per i soggetti dello stesso sesso, legati da unione civile, autocertificazione volta a dichiarare che tale unione è registrata nell'archivio dello stato civile;
7. per gli studenti fuori sede: autocertificazione attestante l'iscrizione presso l'istituto scolastico e la regolare frequenza nonché i redditi percepiti dal nucleo familiare nell'anno 2023;
8. per i soggetti di cui all'art. 1 della legge n. 9/2007: dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà volta a dichiarare che siano o abbiano nel nucleo familiare almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) soggetti ultra sessantacinquenni;
 - b) malati terminali;

c) portatori di *handicap* con invalidità superiore al 66%.

9. per i soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio dell'immobile: dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà volta a dichiarare di abitare in un alloggio che deve essere rilasciato a seguito di un provvedimento esecutivo emesso dall'Autorità Giudiziaria per motivi diversi da inadempienza contrattuale per morosità, ovvero copia del titolo esecutivo di rilascio;

10. per gli immigrati unione europea: autocertificazione attestante la residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione oltre a copia del permesso CE per soggiornanti di lungo periodo ovvero copia del permesso di soggiorno almeno biennale e documentazione attestante lo svolgimento di una regolare attività derivante da lavoro dipendente o autonomo al momento della presentazione della domanda (contratto di lavoro, busta paga, iscrizione camera commercio, ricevute versamenti contributi Inps, ecc);

11. per gli immigrati extra unione europea: autocertificazione attestante la residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione oltre a documentazione attestante la titolarità di carta di soggiorno almeno biennale e il regolare esercizio di attività di lavoro autonomo o subordinato certificato dal datore di lavoro (contratto di lavoro, busta paga, iscrizione camera commercio, ricevute versamenti contributi Inps, ecc);

12. ricevuta di versamento dei diritti amministrativi pari a 25,00 euro da eseguire con Avviso di pagamento Pago P.A., intestato all'A.R.C.A. Capitanata – via Romolo Caggese, 2 – 71121 Foggia, riportante come causale la seguente dicitura: “*Bando assegnazione alloggi a canone sostenibile*”.

Per l'attribuzione dei punteggi previsti, inoltre, gli interessati dovranno allegare la seguente documentazione:

a) autocertificazione mediante la compilazione dei campi presenti nella domanda di partecipazione attestante la disabilità rilasciata dalla competente autorità sanitaria relativa all'attribuzione di percentuale di invalidità pari almeno al 75%;

b) ogni altro documento utile e/o necessario per chiarire o comprovare quanto dichiarato nella domanda (indicare quali, nel caso si alleghino ulteriori documenti).

La domanda di partecipazione e la documentazione allegata dovrà essere presentata nei seguenti modi:

- 1) consegnata a mano direttamente all'Ufficio protocollo dell'A.R.C.A. Capitanata, sito in via Romolo Caggese, 2 - Foggia;
- 2) inoltrata a mezzo servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: A.R.C.A. Capitanata – via R. Caggese, 2 – 71121 Foggia. Sulla busta dovrà essere indicato il mittente e riportata la dicitura “*Domanda di partecipazione al Bando pubblico per la formazione di una graduatoria per l'assegnazione di alloggi a canone sostenibile siti nel comune di _____*”. Farà fede il timbro e la data dell'ufficio postale accettante; si precisa che l'A.R.C.A. Capitanata non risponde dello smarrimento o di altri imprevisti derivanti da eventuali disguidi postali o comunque imputabili a terzi o a caso fortuito o forza maggiore;
- 3) trasmessa a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: **arcacapitanata@pec.arcacapitanata.it**, avendo cura di allegare tutta la documentazione in formato *pdf* in un unico file debitamente sottoscritto con le seguenti modalità: firma estesa e leggibile apposta in originale sui documenti da scansionare oppure firma digitale. Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all'utilizzo da parte del concorrente di una propria casella di posta elettronica certificata; non

sarà ritenuto valido l'invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all'indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato;

- 4) trasmessa tramite le organizzazioni sindacali degli inquilini le cui sedi e contatti sono pubblicati sul sito istituzionale dell'A.R.C.A. Capitanata: [www. arcacapitanata.it](http://www.arcacapitanata.it) – sezione servizi.

Il richiedente dovrà comunque allegare copia di un documento valido di identità. Si precisa, altresì, che non saranno prese in considerazione domande di partecipazione pervenute in formato modificabile (*word, excel* ecc.).

La domanda di partecipazione dovrà pervenire all'A.R.C.A. Capitanata, **a pena di esclusione**, dal **giorno 13 gennaio 2025** ed entro e non oltre **il giorno 14 marzo 2025** (in caso di consegna a mano, direttamente all'Ufficio protocollo dell'A.R.C.A. Capitanata, entro e non oltre, le **ore 12,00** del predetto giorno).

Il termine fissato per la presentazione della domanda e documenti è perentorio. L'eventuale riserva di invio successivo è priva di effetto.

E' esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.

Con la presentazione della domanda il richiedente dichiara di aver preso visione del presente bando, di essere a conoscenza di tutte le prescrizioni in esso contenute e di accettarle integralmente.

Saranno considerate irricevibili le domande presentate prima del **13 gennaio 2025** e oltre i termini previsti dal presente bando fissati al **14 marzo 2025** come pure nel caso in cui **non siano sottoscritte o prive di copia del documento d'identità in corso di validità**.

Saranno altresì esclusi dalla selezione di cui al presente bando i soggetti che abbiano presentato autonoma domanda e risultino componenti del nucleo familiare di altro concorrente partecipante al medesimo bando.

ARTICOLO 3- DETERMINAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE

Il canone di locazione verrà determinato, ai sensi dell'art. 2, co. 3, l. n. 431/1998, tenendo conto dei parametri e delle fasce di oscillazione stabiliti dall'accordo territoriale vigente all'atto dell'assegnazione degli alloggi per la stipula di contratti di locazione ad uso abitativo tra le organizzazioni sindacali degli inquilini e quelle dei proprietari (c.d. canone concordato). Il canone così individuato - che comunque non potrà essere inferiore al canone applicabile per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, così come fissato dalla normativa regionale vigente - viene inoltre ridotto del 30% (c.d. canone sostenibile).

Prima della sottoscrizione del contratto di locazione dovrà essere versato un deposito cauzionale pari a due mensilità del canone stabilito, oltre alle spese connesse alla stipula del contratto.

Il canone di locazione iniziale verrà aggiornato con cadenza annuale dall'inizio del secondo anno di locazione nella misura del 75% della variazione, accertata dall'Istat, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatesi nell'anno precedente. Il canone è da considerarsi al netto degli oneri accessori di cui all'art. 9 della legge n. 392/1978 che rimangono a completo ed esclusivo carico del locatario.

Oltre al canone di locazione sono, pertanto, a carico del locatario le utenze, le spese di autogestione, le spese relative alla manutenzione ordinaria dell'alloggio e degli impianti, alla fornitura di altri servizi comuni, nonché tutti gli altri oneri che, per legge e/o regolamento, siano a carico del locatario. Ferma restando la durata del primo contratto stipulato, l'accertato superamento per 2 anni consecutivi del limite massimo di reddito relativo al nucleo familiare, al lordo della variazione annuale dell'indice

Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, precluderà comunque la proroga ed il rinnovo del contratto.

In caso di decesso dell'assegnatario, il contratto di locazione si trasferirà al coniuge e agli altri familiari con lui conviventi al momento del decesso, secondo quanto previsto dalla legge in materia di locazione ad uso abitativo.

Sono vietate la cessione del contratto e la sublocazione.

La proroga del contratto di locazione e il suo eventuale rinnovo al termine della prima scadenza sarà subordinata alla verifica del mantenimento in capo al nucleo familiare locatario dei prescritti requisiti oggettivi e soggettivi.

ARTICOLO 4 - CRITERI E MODALITA' PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

L'A.R.C.A. Capitanata, mediante un'apposita Commissione, nominata dall'Amministratore Unico con propria deliberazione, procederà all'istruttoria delle domande pervenute e ne verificherà la completezza e la regolarità, attribuendo a ciascuna di esse i punteggi relativi alle situazioni dichiarate, documentate dall'interessato ed accertate d'ufficio.

La graduatoria delle domande presentate sarà predisposta sulla base dei punteggi assegnati con i seguenti criteri:

a) Composizione del nucleo familiare (max 4 punti):

- nucleo familiare composto solo dal richiedente: **punti 1;**
- nucleo familiare composto da due componenti: **punti 2;**
- nucleo familiare composto da tre componenti: **punti 3;**
- nucleo familiare composto da quattro o più componenti: **punti 4;**

b) Reddito annuo complessivo del nucleo familiare relativo all'anno 2023 (max 3 punti):

- reddito annuo complessivo del nucleo familiare da €. 15.250,00 a €. 20.000,00: **punti 3;**
- reddito annuo complessivo del nucleo familiare da €. 20.000,01 a €. 25.000,00: **punti 2;**
- reddito annuo complessivo del nucleo familiare da €. 25.000,01 a €. 30.500,00: **punti 1;**

c) Presenza di disabili nel nucleo familiare del richiedente: punti 3 (ai fini dell'attribuzione del punteggio si considera disabile il cittadino affetto da una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari almeno al 75%);

d) Presenza nel nucleo familiare del richiedente di uno o più minori a carico: punti 2.

Qualora nell'esercizio dell'attività istruttoria si riscontri la sussistenza di false o mendaci dichiarazioni o l'inattendibilità dei requisiti, si provvederà all'esclusione della domanda dalla graduatoria e alle opportune segnalazioni all'Autorità Giudiziaria.

L'A.R.C.A. Capitanata, sulla base delle condizioni dichiarate dal concorrente e accertate d'ufficio, provvederà all'attribuzione del punteggio per ciascuna domanda ed alla conseguente formazione della graduatoria secondo l'ordine di attribuzione dei punteggi. Saranno, altresì, indicate le domande dichiarate inammissibili con le relative motivazioni.

Ai fini della collocazione in graduatoria, a parità di punteggio verrà effettuato il sorteggio mediante procedura pubblica previa comunicazione della data e dell'ora stabilita sul sito istituzionale dell'Agenzia.

Nella domanda di partecipazione dovrà essere attestato, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, nonché ai sensi degli artt. 75 e 76 dello stesso D.P.R., il possesso alla data di presentazione della

domanda, dei requisiti e delle condizioni che costituiscono titoli per l'attribuzione del punteggio. Ulteriori requisiti e condizioni non danno diritto a punteggio.

L'inserimento nella graduatoria dei richiedenti non attribuisce alcun diritto in ordine alla successiva obbligatoria sottoscrizione di un contratto di locazione, la cui formalizzazione resta subordinata alla materiale disponibilità di alloggi da locare.

La graduatoria, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun concorrente, dopo l'approvazione con Provvedimento dell'Amministratore Unico dell'A.R.C.A. Capitanata, verrà pubblicata sulla *home page* del sito internet dell'A.R.C.A. Capitanata (www.arcacapitanata.it) per 30 giorni consecutivi e nell'Albo pretorio *on-line* (www.arcacapitanata.gov.it – sezione “Albo pretorio”) e, contestualmente, ne sarà inviata copia alla Regione Puglia.

La graduatoria avrà la validità di anni cinque a decorrere dall'entrata in vigore e comunque conserverà la sua efficacia fino a quando non venga sostituita da altra successiva.

Avverso il Provvedimento di approvazione della graduatoria è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione nell'Albo pretorio *on line* dell'Agenzia e nella competente sezione di Amministrazione trasparente del sito istituzionale, accedendo al *link* disponibile all'interno del sito *internet* della medesima Agenzia: www.arcacapitanata.it, al T.A.R. Puglia sez. Bari ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni.

ARTICOLO 5- ASSEGNAZIONE DELL'ALLOGGIO

La scelta degli alloggi sarà compiuta dai concorrenti secondo l'ordine di precedenza stabilito dalla stessa graduatoria.

Gli alloggi che dovessero rendersi disponibili al piano rialzato, o comunque di più facile accessibilità, saranno prioritariamente destinati ai nuclei familiari con presenza di uno o più componenti con difficoltà di deambulazione per disabilità, età e malattia. In assenza di tali condizioni, anche questa tipologia di alloggi verrà assegnata ai concorrenti utilmente collocati in graduatoria secondo l'ordine del punteggio attribuito.

Gli alloggi verranno assegnati in base alla graduatoria tenendo conto della superficie di ciascuna unità abitativa in relazione alla composizione del nucleo familiare dell'assegnatario.

Nello specifico, in rapporto alla dimensione del nucleo familiare, l'alloggio per ritenersi adeguato deve essere non inferiore a:

- a)* 45 mq. per nuclei familiari composti da una o due persone;
- b)* 55 mq. per nuclei familiari composti da tre persone;
- c)* 70 mq. per nuclei familiari composti da quattro persone;
- d)* 85 mq. per nuclei familiari composti da cinque persone;
- e)* 95 mq. per nuclei familiari composti da sei persone e oltre.

ART. 6- ACCESSO E CONTROLLI

I partecipanti al presente bando possono prendere visione dei relativi atti e chiederne copia nei limiti e con le modalità di cui alla vigente normativa in materia di accesso ai documenti amministrativi.

E' facoltà dell'A.R.C.A. Capitanata, sia in fase di istruttoria delle domande che di formazione della graduatoria, chiedere ai concorrenti ogni documentazione o elemento utile, anche integrativo, atto a comprovare la reale situazione dichiarata e/o documentata. I partecipanti al bando sono tenuti ad adempiervi nei termini e con le modalità che verranno allo scopo comunicate.

L'A.R.C.A. Capitanata effettuerà controlli, anche a campione, sulle dichiarazioni rese e sulla documentazione presentata, mediante accertamenti diretti presso gli uffici finanziari ed anagrafici e/o mediante la richiesta di tutta la documentazione probatoria delle dichiarazioni rese.

E' fatto obbligo al concorrente di consentire ad A.R.C.A. Capitanata di effettuare verifiche che si dovessero rendere necessarie per l'attività di controllo.

La violazione degli obblighi e la presenza di dichiarazioni false o mendaci comporta la segnalazione all'Autorità Giudiziaria per i provvedimenti di competenza nonché la revoca del provvedimento di assegnazione dell'alloggio e la conseguente risoluzione di diritto del contratto di locazione.

L'assegnazione dell'alloggio è inoltre preceduta da controlli sulla sussistenza e permanenza dei requisiti dichiarati alla data di presentazione della domanda.

Art. 7 - CONTRATTI DI LOCAZIONE

Coloro che risulteranno utilmente inseriti nella graduatoria saranno avvisati con raccomandata a/r ovvero alla PEC indicata nella domanda di partecipazione e dovranno presentarsi, nel giorno ivi indicato, presso la sede dell'A.R.C.A. Capitanata per la sottoscrizione del relativo contratto di locazione, salvo il caso di giustificato impedimento.

La mancata presentazione, senza giustificato motivo, alla sottoscrizione - nei modi e nei tempi di cui al punto precedente - comporterà la decadenza dal beneficio e il passaggio al soggetto che immediatamente segue nella graduatoria.

La rinuncia, tacita o espressa, all'assegnazione di un alloggio e/o la mancata sottoscrizione del contratto di locazione, costituisce l'esclusione automatica dalla graduatoria.

L'assegnatario, unitamente al nucleo familiare autocertificato nella domanda, è tenuto a presentare richiesta di trasferimento di residenza nel nuovo alloggio entro 30 gg. dalla sottoscrizione del contratto di locazione, sotto comminatoria di immediata risoluzione del rapporto locatizio.

L'assegnatario si obbliga, altresì, al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- alla manutenzione ordinaria e cura dell'alloggio assegnato e delle relative pertinenze nonché delle parti comuni dell'edificio condominiale;
- all'obbligo del pagamento degli interessi di mora, nella misura del tasso legale vigente, in tutti i casi di ritardato pagamento;
- all'immediata comunicazione delle variazioni anagrafiche e reddituali del nucleo familiare che risiede nell'alloggio assegnato;

L'A.R.C.A. Capitanata si riserva la facoltà di verificare il possesso dei requisiti che hanno dato luogo all'assegnazione dell'alloggio. Il venir meno anche di uno solo dei requisiti previsti dal presente bando determina la risoluzione di diritto del contratto.

Le cause di risoluzione del contratto saranno dettagliate nel contratto di locazione.

ARTICOLO 8- DURATA DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 2, co. 3 e 5 della l. n. 431/1998, il contratto di locazione avrà durata di anni sei e s'intenderà prorogato di diritto per ulteriori due anni, ad eccezione dell'ipotesi in cui l'assegnatario perda anche uno solo dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dal presente bando, fatta salva l'ipotesi in cui diminuisca la capacità reddituale del nucleo familiare secondo i limiti stabiliti dalla lett. e) dell'art.1 del presente bando, purché in regola con i pagamenti del canone di locazione. Alla scadenza del periodo di proroga biennale, ciascuna delle parti ha diritto di attivare le procedure per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto comunicando la propria

intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. In mancanza della comunicazione, il contratto è rinnovato tacitamente alle medesime condizioni.

ARTICOLO 9 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

In base a quanto previsto dal GDPR 2016/679 EU, il trattamento dei dati raccolti ai fini della partecipazione al presente avviso sarà improntato ai principi della correttezza, liceità, trasparenza, tutela della riservatezza, rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità degli interessati.

In ottemperanza alla normativa vigente in materia di privacy, i dati forniti saranno raccolti presso Arca capitanata per le finalità di gestione del presente procedimento. Il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione al presente avviso e si configura come onere del richiedente.

La mancata autorizzazione e/o il rifiuto al consenso del trattamento dei dati comporta di diritto l'inammissibilità alla domanda di partecipazione al presente bando.

Il titolare del trattamento dei dati è Arca capitanata nella persona del legale rappresentante dott. Giuseppe Liscio; il responsabile del trattamento dei dati è la dott.ssa Raffaella Giorgione; il D.P.O. a cui rivolgersi per l'eventuale tutela dei propri diritti è dott. Filippo Delvecchio e il suo contatto è: dpo@arcacapitanata.it.

ARTICOLO 10 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi e per gli effetti della Legge 241/90 e s.m.i. il responsabile del procedimento è la dott.ssa Raffaella Giorgione e l'ufficio preposto è l'ufficio Inquilinato Precontenzioso presso il quale possono essere visionati gli atti relativi al procedimento.

ARTICOLO 11 - INFORMAZIONI

Per qualsiasi informazione relativa al presente bando è possibile rivolgersi al Responsabile del procedimento contattando il n. tel. 0881/762283 oppure i nn. 0881/762220 - 0881/762286 nei seguenti giorni e orari d'ufficio: martedì e giovedì dalle ore 9,00 alle ore 11,00.

E' altresì possibile rivolgersi alle organizzazioni sindacali degli inquilini (SUNIA – SICET-ASSOCASA- UNIAT) le cui sedi e contatti sono pubblicati sul sito istituzionale dell'A.R.C.A. Capitanata: [www. arcacapitanata.it](http://www.arcacapitanata.it) – sezione servizi.

ARTICOLO 12 - PUBBLICITA'

Il presente bando viene pubblicato nell'albo pretorio *on-line* e sulla *homepage* del sito istituzionale dell'Agenzia www.arcacapitanata.it ove sarà possibile consultare ed estrarre il medesimo unitamente al modello di domanda, ne viene data comunicazione ai comuni e alle organizzazioni sindacali dell'utenza per garantirne la massima diffusione.

ARTICOLO 13 - RINVIO

Per quanto non contemplato nel presente bando si fa riferimento alla normativa vigente in materia di contratti di locazione di edilizia pubblica agevolata.